

Il limite del pagamento in contanti

Il Ministero del Tesoro ha fornito istruzioni in relazione al pagamento in contanti, nel rispetto delle novità in materia di antiriciclaggio

Il **Dipartimento del Tesoro**, tramite il proprio sito istituzionale, ha fornito alcune indicazioni in relazione ai pagamenti per contanti.

I chiarimenti sono volti a far comprendere maggiormente la **portata delle novità** in tema di antiriciclaggio introdotte dal **d.lgs. 90 del 2017**, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Prelievi e versamenti in Banca

Il Ministero conferma la **possibilità di prelevare o versare in banca denaro contante** di importo pari o superiore a 3.000 euro. In particolare, chiarisce il documento, **non esiste alcun limite al prelevamento o versamento** per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operazione non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Altre operazioni

A fronte della **richiesta di una somma superiore al limite di legge**, sarà possibile anche pagare **parte in contanti e parte in assegno**, ma ciò purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Sull'interrogativo rivolto circa la possibilità di **utilizzare più assegni bancari** (ciascuno d'importo inferiore al limite di legge) per pagare una **fattura commerciale**, il cui importo sia pari o superiore a 3mila euro, il Ministero fornisce risposta affermativa.

Ai sensi della legge, infatti, in tale ipotesi **non si determina l'ipotesi di cumulo** possibile oggetto di sanzione: tuttavia, gli assegni bancari emessi dovranno essere muniti dell'indicazione del **nome o della ragione sociale**

del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, **della clausola di non trasferibilità.**

Inoltre, spiega il Ministero, a fronte di una **fattura unica per la vendita** di un bene il cui importo sia superiore al limite dei 3.000 euro, sarà possibile anche **accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra**, purché il trasferimento in contanti sia sempre inferiore alla soglia di legge oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

La fine dei libretti al portatore

Il Ministero rammenta, inoltre, che i libretti al portatore dovranno necessariamente essere estinti entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2018. Dal 4 luglio 2017, infatti, è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi.

Oltre a dover **monitorare**, durante il periodo transitorio, le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, banche e Poste Italiane dovranno, alla prima occasione utile (ad es. alla richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore), **richiamare il portatore medesimo all'obbligo di estinzione del libretto.**